

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24](#)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 102

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

Art. 2 - Correzione di errori materiali. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 3 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

Art. 4 - Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;

2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

3. La l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;

4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;

5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020;

6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola: "sei" è soppressa.

Art. 2

Correzione di errori materiali.

Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, dopo le parole: "articolo 94, comma 2 quater" sono inserite le seguenti: "della l.r. 65/2014".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, dopo le parole: "articolo 134, comma 1, lettera a), b), b bis), f) ed l)," sono inserite le seguenti: "della l.r. 65/2014".

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, sono aggiunte le parole: "della l.r. 65/2014".

Art. 3

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole "sei mesi di proroga di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1.".

Art. 4

Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19

1. Il termine previsto dall'articolo 222, comma 2 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, è differito al 30 giugno 2021.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 30 dicembre 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.12.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 dicembre 2020, n. 17

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 dicembre 2020

Approvata in data 23 dicembre 2020

Divenuta legge regionale 79/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19) e della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31](#)

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)